

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**- SEZ. DI ROMA -**

**RICORRE**

**Matteo Mazzei** (C.F.: MZZMTT92M19H793G), nato a San Cesario di Lecce il 19/08/92 e residente in San Pietro in Lama alla via Regina Margherita di Savoia n. 36, ai fini del presente atto rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pepe (C.F.: PPELRT77A07E506J; pec: alberto.pepe@pec.it; fax: 0832/256273), giusta mandato a margine del presente atto e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma al Corso del Rinascimento n. 11, presso lo studio dell'avv. Gianluigi Pellegrino

**per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia**

- della graduatoria nazionale di merito nominativa, pubblicata in data 30.09.2013 sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it), con cui sono stati resi noti i risultati del test di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria che si sono svolti in data 09.09.2013 su tutto il territorio nazionale;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

\* \* \*

**0.** L'accesso ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, nonché in Odontoiatria e Protesi Dentaria è programmato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 264/1999, a livello nazionale.

L'art. 4, co. 1, prevede che l'**ammissione** dei candidati è subordinata al superamento di un'apposita prova, i cui **contenuti** e **modalità** di espletamento sono determinati, anno per anno, dal Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca con proprio decreto, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

1. Il MIUR, ritenuto di dover definire per l'anno accademico 2013/2014 le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui sopra, ha emanato il D.M. n. 334 del 24.04.2013.

2. Il predetto decreto è stato però poi sostituito dal D.M. n. 449/2013 con cui il MIUR ha definitivamente fissato le **modalità** ed i **contenuti** delle prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale per l'a.a. 2013/2014.

2.1. In particolare, per quel che qui rileva, il MIUR ha stabilito che “la prova di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria ... è **unica** per entrambi i corsi ed è di **identico contenuto sul territorio nazionale**” (art. 1, co. 2) ed ha così fissato per il giorno 09.09.2013 la convocazione di tutti i candidati presso le diverse sedi universitarie per il relativo svolgimento (art. 9).

Per come altresì specificato nel D.M., la prova di ammissione “è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione” (art. 2, co. 1) e “consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare **una soltanto**, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica” (art. 2, co. 3).

Nello specifico, il MIUR ha chiarito che dei sessanta quesiti: cinque (5) concernono argomenti di cultura generale; venticinque (25) argomenti di ragionamento logico; quattordici (14) argomenti di biologia; otto (8) argomenti di chimica; ed i restanti otto (8) argomenti di fisica e matematica. Inoltre, al fine di circoscrivere l'ambito oggettivo delle materie su cui i candidati erano chiamati a rispondere, il MIUR ha indicato i **programmi**, per ciascuno dei sei argomenti, nell'ambito dell'Allegato A del D.M. n. 449/2013 ed ha fissato in 100 minuti il **tempo** massimo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova in esame (si trattava di poco più di un minuto e mezzo a domanda).

**2.2.** Dopo aver esaurito ogni precisazione riguardo alle modalità di svolgimento della prova di ammissione ed ai suoi contenuti, il MIUR ha disciplinato anche la successiva **fase di valutazione** della suddetta prova.

In particolare, il Ministero ha sancito che il punteggio totale da attribuire ad ogni singolo candidato per la prova espletata è dato dalla somma: del punteggio ottenuto nel test e di quello ottenuto per la valutazione del relativo percorso scolastico, con la precisazione che quest'ulteriore punteggio poteva essere attribuito soltanto a quel candidato che, nella relativa prova, avesse conseguito un punteggio pari o superiore a 20 punti, costituendo esso la soglia minima per l'accesso ai corsi programmati.

Più nello specifico, l'articolo 10 del D.M. n. 449/2013:

- da un lato, ha individuato una griglia di correzione **per la valutazione del test** (max 90 punti), in cui era prevista l'attribuzione di 1,5 punti per ogni risposta esatta; la decurtazione di 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data;

- dall'altro, ha sancito che **la valutazione del percorso scolastico** (max 10 punti) dovesse essere ulteriormente subordinata alla circostanza che il candidato avesse *“ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a 80/100 ed il cui voto (fosse) non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/2013”* secondo la tabella di seguito riportata (cfr. pag. 6 del D.M. n. 449/2013).

**2.3.** Con lo stesso D.M. n. 449/2013, il MIUR ha poi stabilito, all'Allegato 4, i ***“posti disponibili per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia nell'anno accademico 2013/2014”*** nelle varie Università del territorio italiano, rimettendo, poi, alle stesse l'emanazione, entro e non oltre il 25 giugno 2013, dei bandi di concorso per l'ammissione ai su richiamati corsi per l'anno accademico di riferimento, al fine di garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento (art. 12 del D.M. n. 449/2013).

Per quel che qui rileva, è sufficiente precisare che:

- per l'Università “G. D'Annunzio” di Chieti sono stati riservati 212 posti per i candidati comunitari e per quelli non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della L. n. 189/2002, mentre solo 10 posti per i candidati non comunitari non soggiornanti;

- tale Università ha emanato il bando di selezione con D.R. n. 390 del 25.06.2013.

**2.4.** Quanto alle procedure per l'**iscrizione**, l'**accesso ai risultati** e lo **scorrimento della graduatoria di merito**, il MIUR ha prescritto, all'Allegato n. 2, che la richiesta di partecipazione al test selettivo per l'accesso ai corsi in esame era presentabile esclusivamente in modalità on line attraverso il portale University ([www.universitaly.it](http://www.universitaly.it)).

In particolare, nella propria domanda, il candidato doveva indicare, in ordine di preferenza, le sedi universitarie per le quali intendeva concorrere; la “prima scelta” costituiva automaticamente la sede in cui il candidato si sarebbe dovuto presentare per sostenere il test.

Inoltre, il Ministero ha precisato, sin dall’emanazione del D.M. n. 449/2013, che, in data 17.09.2013, accedendo al sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it), ogni singolo candidato avrebbe potuto prendere visione della sola immagine del proprio elaborato e dei punteggi ottenuti, posto che la relativa graduatoria si sarebbe pubblicata, sul citato sito, solo in data **30.09.2013**.

3. Orbene, a fronte di tutte queste premesse regolamentari, il sig. Matteo Mazzei, avendo vivo interesse, al termine del proprio percorso di studi scolastico, ad immatricolarsi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha presentato regolare domanda di partecipazione al test, indicando come prima scelta la sede universitaria di Chieti (ed in subordine, ed in ordine di preferenza, altre sedi).

E perciò, nella data prestabilita del 9.09.2013, si è recato a Chieti per svolgere la relativa prova di ammissione.

Successivamente, nella prefissata data del 17.09.2013, collegandosi al sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it) con le proprie credenziali ottenute in sede di svolgimento della prova, ha appreso di aver conseguito un buon punteggio, pari a 35,60 punti.

E tuttavia, soltanto in data 30.09.2013, con la pubblicazione sul precitato sito della graduatoria nazionale di merito, ha constatato che tale punteggio non era stato sufficiente a permettergli l’immatricolazione al corso di Medicina e

Chirurgia né presso l'Università di Chieti, né presso le altre sedi universitarie indicate nella propria domanda.

In particolare, il sig. Matteo Mazzei si era collocato al posto n. 18.339 della graduatoria (dopo altri candidati che pure avevano conseguito lo stesso punteggio), conseguendo lo status di “*Fine Posti*” relativamente a tutte le sedi universitarie dallo stesso indicate nella propria domanda.

Tale espressione rappresenta la posizione di chi, con il proprio punteggio complessivo, non è riuscito a collocarsi entro il numero di posti disponibili presso le Università prescelte, in quanto i posti previsti per ciascuna di esse sono stati già assegnati ad altri candidati meglio collocati in graduatoria.

Pertanto, allo stato, il ricorrente è in una condizione di attesa, poiché potrebbe anche darsi che, a seguito di rinunce di candidati che lo precedono in graduatoria (o *tout court* o per mancata iscrizione degli stessi nelle sedi universitarie indicate come “seconde scelte”), si liberino alcuni posti nelle sedi universitarie indicate nella propria domanda che consentano al ricorrente di potersi immatricolare.

4. Ad ogni buon conto, per quel che qui rileva, con il presente ricorso il sig. Matteo Mazzei intende evidenziare l'erroneità del punteggio complessivo di 35,60 punti che gli è stato attribuito (il quale deve essere ricalcolato secondo quanto più innanzi si dirà); da qui la conseguente illegittimità della graduatoria nazionale di merito che deve essere annullata per i seguenti

### **MOTIVI**

#### *In limine litis*

La deducente difesa intende dimostrare la sussistenza della legittimazione e dell'interesse del sig. Matteo Mazzei a proporre il presente ricorso.

Vero è infatti che, nell'esplicazione di una procedura selettiva, il candidato che, a seguito della stessa, non sia risultato vincitore, ha comunque interesse a contestare la graduatoria finale di merito per far valere ed ottenere un **migliore collocamento** nella stessa, se non altro nella logica di un suo eventuale scorrimento (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. II, sent. n. 656 del 06.04.2012; id., sent. n. 1948 del 07.12.2011).

E così, nel caso in cui vi siano stati degli errori nel calcolo e, conseguentemente, nell'attribuzione del relativo punteggio al candidato, si configura in capo a quest'ultimo l'interesse a ricorrere per ottenere una corretta valutazione del proprio profilo.

Orbene, ciò è quanto è accaduto nella vicenda in esame. Ed infatti, con il presente ricorso il sig. Matteo Mazzei intende conseguire l'attribuzione dell'esatto punteggio (nella specie, maggiorato dei punti che gli sono stati illegittimamente decurtati) che gli consentirebbe di avanzare in graduatoria in posizione potiore rispetto all'ultimo degli ammessi; in particolare conseguirebbe il punteggio complessivo di 39,40 a fronte del punteggio conseguito dall'ultimo degli ammessi pari a 38,80.

La corretta valutazione della prova di ammissione espletata dal ricorrente gli consentirebbe perciò di essere immatricolato al corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia nell'anno accademico 2013/2014.

**I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 1, del D.M. n. 449/2013. Eccesso di potere. Illogicità manifesta.**

**0.** Come esposto in fatto, con D.M. n. 449/2013 il MIUR ha puntualmente indicato le modalità ed i contenuti di espletamento della prova di ammissione

ai corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2013/2014.

In particolare, per quel che qui rileva, all'art. 2, co. 3, ha chiarito che la prova “consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica”.

Alla luce di tali indicazioni, ogni candidato all'accesso ai corsi di cui sopra, si è accinto a sostenere la prova in esame nella piena consapevolezza che, tra le cinque opzioni di risposta, soltanto una fosse quella esatta da dover indicare.

1. In sede di prova, anche il sig. Matteo Mazzei ha dato risposta, con questa logica, ai sessanta quesiti proposti, individuando la sola ed unica soluzione possibile tra quelle proposte.

Ciò premesso, terminata la prova, il ricorrente -avendone vivo interesse- ha fatto accesso al sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it) per prendere visione del proprio elaborato e della corrispondente valutazione.

E tuttavia, in tale circostanza, ha potuto constatare che due dei sessanta quesiti formulati **sono stati erroneamente valutati in fase di correzione**, atteso che le risposte suggerite dal ricorrente sono state considerate errate, nonostante fossero, invece, corrette.

Tale erronea valutazione ha determinato un **pregiudizievole** collocamento in graduatoria del sig. Matteo Mazzei dal momento che la conseguenza della presunta erroneità delle risposte indicate gli è costata un'**illegittima decurtazione** di 3,8 punti (1.9+1.9); e ciò in applicazione della griglia di



correzione di cui all'art. 10, co. 3, lett. a), del D.M. n. 449/2013 che aveva stabilito l'attribuzione di 1,5 punti per ogni risposta esatta e la decurtazione di 0,4 punti per ogni risposta errata.

Logica vuole, infatti, che se quelle due risposte fossero state – a ragione – considerate come esatte e non, invece, come errate, non solo il ricorrente non avrebbe subito la decurtazione di 0,8 punti (0,4 per ogni risposta) per aver presuntivamente risposto in maniera errata, ma avrebbe ottenuto anche 3,0 punti in più (1,5 per ogni risposta) per aver invece correttamente risolto i quesiti.

2. Tutto ciò premesso, è necessario ora venire all'esame dei quesiti in contestazione per evidenziare la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente.

In particolare, il riferimento è ai quesiti nn. **24** e **42** secondo l'ordine di numerazione presente nella scheda di prova sottoposta al ricorrente in fase di svolgimento della stessa (noto è infatti che l'ordine dei quesiti, nonché delle possibili risposte, è diverso per ogni elaborato al fine di evitare che i candidati possano comunicare tra loro in sede d'esame per confrontarsi sulla corretta soluzione dei quesiti).

**2.1.** Con il quesito n. 24, attinente all'argomento di **ragionamento logico**, si chiedeva ai candidati di carpire il **messaggio principale** del testo che di seguito trascriviamo: *“Quale delle seguenti affermazioni esprime il messaggio principale del brano precedente?”*:

“Studi hanno dimostrato che negli adolescenti l'orologio biologico funziona diversamente da quello degli adulti, ovvero i ragazzi tendono a voler andare a dormire più tardi e a svegliarsi più tardi. Di conseguenza, ciò diventa un

problema per loro durante l'anno scolastico, in quanto hanno bisogno di alzarsi presto dato che l'orario scolastico è stabilito per agevolare la vita degli adulti. La funzione della scuola è di permettere agli studenti di migliorare il loro livello culturale. Per ottenere ciò, bisognerebbe spostare in avanti l'orario scolastico. Agli insegnanti non farebbe piacere questo cambiamento, ma la scuola esiste principalmente per il vantaggio degli studenti, non degli insegnanti”.

Il candidato era chiamato ad individuare la risposta esatta al quesito tra queste possibili soluzioni:

A) La scuola esiste principalmente per il vantaggio degli studenti, non degli insegnanti;

B) La funzione della scuola è quella di permettere agli studenti di migliorare il loro livello culturale;

C) Bisognerebbe spostare in avanti l'orario scolastico;

D) L'orario scolastico è stabilito per agevolare la vita degli adulti;

E) Agli insegnanti non farebbe piacere un cambiamento degli orari scolastici.

Orbene, la risposta indicata come esatta dalla Commissione che ha redatto i requisiti sarebbe la lettera C) e cioè: *“bisognerebbe spostare in avanti l'orario scolastico”*.

E tuttavia, la suindicata risposta non è evidentemente quella esatta per le seguenti considerazioni.

Nel brano all'attenzione, il quesito analizza **lo stile di vita degli adolescenti**, contrapponendolo a quello degli adulti, in particolare evidenziando che se gli adolescenti tendono a voler andare a dormire più tardi e, conseguentemente, a

svegliarsi più tardi, nella fascia adulta quest'abitudine è esattamente invertita (gli adulti tendono, al contrario, ad andare a dormire prima e a svegliarsi prima).

Tale orologio biologico degli adolescenti *“diventa per loro un **problema** durante l'anno scolastico”* in cui sono costretti a svegliarsi presto per frequentare le lezioni; e ciò in quanto l'orario scolastico è stabilito per agevolare la vita degli adulti.

A fronte di questa premessa, il quesito evidenzia la **contraddizione** in termini che conseguentemente ne scaturisce, atteso che, nonostante *“la funzione della scuola è di permettere agli studenti di migliorare il loro livello culturale”*, la stessa è tuttavia organizzata per assecondare le esigenze degli adulti e non, paradossalmente, quelle degli adolescenti.

È così che il quesito suggerisce la necessità di spostare in avanti l'orario scolastico, per fare in modo che gli adolescenti migliorino effettivamente il loro livello culturale nel contesto scolastico che è a ciò deputato; vero è che questo cambiamento non farebbe piacere agli adulti, ma d'altronde la scuola esiste principalmente per il vantaggio degli studenti e non degli insegnanti.

Orbene, dall'attenta analisi delle diverse subordinate contenute nel brano, si ricava che la ridetta circostanza di spostare in avanti l'orario scolastico non può e non deve considerarsi il messaggio principale del quesito (come diversamente ritenuto), rappresentando la stessa solo una necessaria **conseguenza** della constatazione principale che è quella in cui si afferma che la reale **funzione della scuola è quella di permettere agli studenti di migliorare il loro livello culturale.**

Ed infatti, proprio perché lo scrittore ha a cuore che la funzione ultima della scuola sia effettivamente garantita, prospetta la possibilità di modificare gli orari per venire incontro alle esigenze dei veri beneficiari dell'istituzione scolastica.

Da tanto ne deriva che la risposta esatta doveva essere non la C) (*“bisognerebbe spostare in avanti l'orario scolastico”*), bensì la B) in cui è pedissequamente riportato il messaggio principale del brano che il candidato era deputato ad individuare (*“la funzione della scuola è quella di permettere agli studenti di migliorare il loro livello culturale”*).

Perciò, avendo il ricorrente correttamente individuato la risposta esatta nella lettera sub B) nessuna decurtazione avrebbe dovuto subire, anzi avrebbe dovuto ottenere l'attribuzione di 1,5 punti per aver correttamente risposto.

**2.2.** Venendo ora all'ulteriore quesito n. 42, relativo all'argomento di **biologia**, il candidato era chiamato a stabilire “in un incrocio tra due individui, entrambi eterozigoti per due geni (diibridi), qual è la probabilità che la loro progenie abbia un fenotipo dominante per un solo carattere?”.

Le soluzioni prospettate erano:

- a)  $3/16$
- b)  $3/4$
- c)  $1/8$
- d)  $1/2$
- e)  $3/8$

La risposta indicata come corretta dalla Commissione che ha redatto i quesiti era quella sub lett. e), ossia  $3/8$ .

Ed invece, secondo autorevole parere di un esperto biologo, Professore Fernando Finn (che si allega al presente ricorso), in disparte ogni considerazione sull'imprecisione della formulazione del quesito che già di per sé induce all'errore, la risposta corretta per la terza legge di Mendel è la lettera sub a), ossia  $3/16$ , *“dal momento che si fa riferimento ad un fenotipo dominante per un solo carattere. Applicando la terza legge di Mendel il rapporto di combinazione risulta essere  $9:3:3:1$  per cui avremo  $9/16$ ,  $3/16$ ,  $3/16$ ,  $1/16$ . I due  $3/16$  rappresentano la media dei discendenti che presentano i due caratteri dominanti, ma nel quesito proposto si parla di un solo carattere dominante; conseguenza di ciò la risposta esatta è da ritenersi la (A)”*.

E tale risposta è stata proprio quella fornita dal ricorrente come dimostra la schermata internet relativa al suddetto quesito presente nell'area personale del sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it).

Pertanto, altri 1,5 punti sono stati ingiustamente sottratti al sig. Matteo Mazzei, concorrendo ad un pregiudizievole collocamento in graduatoria, con conseguente illegittimità della graduatoria nazionale di merito.

**3.** Peraltro, non bisogna trascurare la circostanza che l'erronea valutazione di tali quesiti ha creato in capo a tutti i candidati che hanno sostenuto la prova e, dunque, anche in capo al ricorrente, una sensazione di disorientamento nella loro risoluzione, determinando un inutile dispendio di tempo necessario invece alla risoluzione di altri quesiti della medesima prova.

Come noto, infatti, nelle procedure selettive col sistema delle risposte plurime (a quiz) è regola di comune esperienza che il candidato, avendo a disposizione un lasso di tempo limitato, proceda istintivamente a rispondere,

in via prioritaria, ai quiz sui quali si sente particolarmente sicuro e lasci per ultima la soluzione di quei quesiti per cui nutre maggiori dubbi (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, sent. n. 87 del 14.01.2010).

Conseguentemente una simile circostanza potrebbe aver indotto i candidati a perdere tempo prezioso nella risoluzione di un quesito, tanto più nel caso in cui sia stato formulato in maniera imprecisa (come il quesito n. 42), inducendo facilmente in errore, alterando il complessivo svolgimento della prova.

**II. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità dell'azione amministrativa. Violazione del principio di trasparenza. Violazione artt. 24, 97 e 113 cost..**

Nel caso *de quo*, un ulteriore profilo di illegittimità dell'azione amministrativa è rappresentato dall'omessa redazione, da parte della Commissione esaminatrice, nominata dal Miur, del verbale relativo alla formulazione dei 60 quesiti oggetto della prova di ammissione.

Circostanza quest'ultima che va ad inficiare non soltanto la fase di individuazione dei 60 quiz, ma anche l'intero procedimento di selezione dei "migliori" potenziali studenti ammessi.

Ciò comporta, peraltro, la conseguente ed evidente **violazione del principio di trasparenza e imparzialità** dell'operato dell'Amministrazione.

In tal senso sovviene, infatti, una recente sentenza di questo stesso TAR, in un caso simile a quello di cui trattasi, nella quale è affermato che ***"la Commissione di esperti, deputata all'elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, sia incorsa in grave e insanabile illegittimità per avere omissa la redazione di un qualche verbale attestante, sia pure***

*sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti, con conseguente violazione del principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa"* (cfr. TAR Lazio, Sez. III di Roma, sent. n. 5986/08).

Un principio quest'ultimo, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), che è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a tale tutela.

Vuol dirsi cioè che, in applicazione dei citati principi, la Commissione avrebbe dovuto dare contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es. i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ecc.) cristallizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale.

Ed infatti, come è noto e come è stato affermato costantemente in giurisprudenza, soltanto il verbale ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e

le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che, la *“verbalizzazione dell’attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”*, e cioè requisito *“richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”* (cfr. Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070; CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321).

Per cui, secondo i Giudici amministrativi, l’assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l’inesistenza di quell’attività, vizio strutturale che involge, ovviamente, i risultati di quell’attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa.

Né, a confutare quanto fin qui sostenuto, può addursi la presenza di una qualche ragione giuridica atta a giustificare la predetta omissione, atteso che il generale principio di trasparenza del procedimento amministrativo è suscettibile di recedere solo in presenza di superiori interessi dell’ordinamento afferenti all’ordine pubblico, alla sicurezza della Stato e alle scelte di repressione di determinate figure di reato (cfr. CdS, VI, 13 dicembre 2006, n. 7387).

Indubbiamente la secretazione degli atti è una giusta e legittima esigenza, mirata ad evitare l’anticipata conoscenza del contenuto dei quesiti; ma questa esigenza va però assicurata con modalità tali da consentire comunque la conoscibilità delle operazioni svolte dalla Commissione di esperti.

Ebbene, sulla scorta delle predette argomentazioni è fuor di dubbio che nel caso di specie non sia individuabile una circostanza tale da escludere la redazione del verbale di formulazione dei quesiti, da parte della



Commissione e che al contrario la stessa abbia illegittimamente operato con la conseguenza che il grave vizio, che affligge la fase iniziale della procedura concorsuale, stante la catena sequenziale che involge tutti gli atti di detta procedura, ha effetto invalidante del provvedimento conclusivo impugnato, costituito dalla graduatoria.

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta al G.A. di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Certo il *fumus* di fondatezza che assiste il presente gravame per i motivi su esposti (cui integralmente si rinvia), altrettanto certo è il *periculum in mora* che è derivato al sig. Matteo Mazzei dall'erronea valutazione di due risposte ai sessanta quesiti.

Ciò, infatti, ha determinato un pregiudizievole collocamento in graduatoria (con un punteggio non rispettoso della propria preparazione e delle proprie attitudini), non consentitogli non solo l'immediata immatricolazione al corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2013/2014, ma impedendogli *ad horas* anche una successiva immatricolazione nell'eventualità in cui la graduatoria venisse fatta scorrere in ordine decrescente per la sopravvenuta disponibilità di posti presso le sedi universitarie italiane (o per rinuncia *tout court* o per preferenza ad altri sedi universitarie rispetto al totale delle sedi indicate).

Peraltro, si tenga presente che le lezioni della Facoltà di Medicina e Chirurgia sono già iniziate e si stanno continuando a svolgere, con ulteriore pregiudizio per il ricorrente che non può frequentarle.

Da ciò la necessità di sospendere l'efficacia della graduatoria nazionale di merito (impedendo illegittimi scorrimenti) al fine di effettuare, *medio tempore*, l'esatto calcolo del punteggio da attribuire al ricorrente, alla luce dell'erronea considerazione di quale in fatto dovesse ritenersi la risposta esatta per due dei sessanta quesiti proposti.

Per tutti tali motivi, il sig. Matteo Mazzei, come innanzi rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

#### **CHIEDE**

a codesto on.le TAR di voler, previa sospensione dell'efficacia:

- annullare la graduatoria nazionale di merito, pubblicata sul sito [www.accessorpogrammato.miur.it](http://www.accessorpogrammato.miur.it) in data 30.09.2013 e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di predisporre una nuova graduatoria in cui il punteggio da attribuire al ricorrente è pari a 39,40;
- con ogni salvezza in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio.

Con espressa riserva di ascolto in sede di deliberazione dell'istanza cautelare.

Ai fini del versamento del contributo unificato il sottoscritto difensore dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato e che lo stesso è pari a 650,00 euro

Lecce-Roma, 25.11.2013

Avv. Alberto Pepe

## RELATA DI NOTIFICA

Istanti come in atti il sig. Matteo Mazzei ed, ove occorra, l'avv. Alberto Pepe, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UUN presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato copia dell'antescritto atto per ogni sua legale scienza a:

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CHIETI, in persona del Magnifico Rettore p.t., presso la sede in Chieti alla Via dei Vestini n. 31, ivi spedendone copia a mezzo racc. a/r (66100)

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CHIETI, in persona del Magnifico Rettore p.t., presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, presso il Complesso Monumentale di S. Domenico alla via Buccio da Ranallo, ivi spedendone copia a mezzo racc. a/r (67100)

- MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ, DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., nel domicilio eletto *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, alla Via Dei Portoghesi n. 12, ivi consegnandone copia a mani (00186)

- FRANCESCO MAZZARELLI, residente in Roma alla via Giulio A. Sartorio n. 2, ivi consegnandone copia a mani (00147)

